

Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 288 del 22 Luglio 1991  
"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E  
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI  
(Legge 7.8.1990 n. 241, art. 12)"

Capo I

FINALITÀ

Articolo 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Al presente regolamento sono tenuti ad uniformarsi, nell'esercizio dei poteri deliberativi in materia, anche i Consigli circoscrizionali.

Articolo 2

1. L'Amministrazione Comunale con apposite deliberazioni della Giunta Comunale o dei Consigli Circoscrizionali concede contributi in denaro o altri benefici ai seguenti soggetti e per le seguenti finalità:

a) persone fisiche per motivi di assistenza sociale, per garantire diritti e pari opportunità per compensare spese personali sostenute nello stesso svolgimento di attività volontarie a favore della popolazione residente.

b) agli enti pubblici e ai soggetti collettivi pubblici e privati al fine di:

a) ampliare la solidarietà sociale, sostenere le varie forme aggregative sia che le loro prestazioni si rivolgono alla generalità dei cittadini che alla propria base associativa;

b) favorire la pluralità delle offerte educative, formative, culturali, sportive;

e) promuovere lo sviluppo economico;

d) consentire la partecipazione attiva dell'associazionismo alla tutela ed al ripristino dei beni ambientali e patrimoniali, nella gestione dei servizi pubblici di base.

Capo II

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 3

1 I settori per i quali il Comune o le Circoscrizioni possono effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispongono sono, di norma, i seguenti:

a) assistenza e sicurezza sociale;

b) attività sportive e ricreative del tempo libero;

e) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;

d) cultura ed informazione;

e) attività per lo sviluppo turistico;

f) sviluppo economico;

e) tutela dei valori ambientali;

h) attività di mantenimento e ripristino del patrimonio e del demanio comunale;

i) attività di gestione dei servizi pubblici di base;

l) promozione e sostegno dell'associazionismo, del volontariato e degli organismi di partecipazione sociale;

m)altri assimilabili.

2 I Consigli circoscrizionali nell'ambito delle risorse loro assegnate, possono erogare contributi o altri benefici economici nelle materie di propria competenza e/o delegate.

3 Sono esclusi dalla presente disciplina :

- 1) i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati da rispettivi regolamenti;
- 2) i costi di funzionamento degli organismi (Comitati di gestione) promossi dalla Circoscrizione per la gestione dei servizi di base per i quali la erogazione di somme in denaro, ancorché denominate contributi, costituisce spesa di conduzione ed è regolata dalle apposite deliberazioni;
- 3) gli interventi economici e assistenziali a cittadini in stato di bisogno erogati tramite il distretto socio sanitario, che continuano ad essere disposti sulla base del vigente regolamento delle prestazioni approvato dalla Associazione Intercomunale, fatto proprio dal Consiglio Comunale quale direttiva generale per la gestione dell'assistenza sociale da parte dei Consigli circoscrizionali;
- 4) gli interventi per il diritto allo studio, annualmente disciplinati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione di piano;
- 5) le agevolazioni tariffarie, riduzioni ed esoneri, per cui restano applicabili le specifiche norme;
- 6) i contributi erogati dal Comune per conto dello Stato, della Regione, o di altri enti pubblici in forza di norme di legge o di regolamento.

### Capo III

### SOGGETTI AMMESSI

#### Articolo 4

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici, può essere disposta dall'amministrazione o dalle Circoscrizioni ciascuna per il proprio territorio a favore di:
  - a) persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune e nella Circoscrizione, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune o della Circoscrizione;
  - c) enti associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico privato, quando esercitano la loro attività a favore della popolazione residente ovvero collaborino alla conduzione di un servizio o di una attività comunale o circoscrizionale;
  - d) associazioni non riconosciute, comitato, gruppi, ecc. allorché richiedano tali benefici per singole iniziative o attività svolte a vantaggio del territorio e/o della popolazione residente nel Comune o nella Circoscrizione.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore degli stessi soggetti anche per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune o della Circoscrizione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

#### Articolo 5

1. Le istanze presentate per la richiesta di contributi o altri benefici economici (denaro, uso d'attrezzature e locali, altri servizi, ecc.) devono motivamente esplicitare le finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato e contenere le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità ai sensi di legge"
  - a) i dati personali e fiscali del richiedente e/o dei soggetti rappresentati;
  - b) la dichiarazione che il contributo non verrà destinato a favore di partiti o loro articolazioni politico organizzative di cui all'Articolo 7 della L. 2/5/74 n.195;
  - c) L'eventuale inoltro della medesima istanza al Comune e/o alla Circoscrizione;
  - d) L'eventuale beneficio di analoghi contributi da parte di altri soggetti pubblici, per il medesimo intervento.
2. In relazione alle singole fattispecie delle richieste, all'istanza devono altresì essere allegati:
  - 1) il programma dell'iniziativa con l'indicazione degli eventuali altri enti ed organismi che partecipano alla stessa;

- 2) il preventivo dettagliato della spesa complessiva per l'intervento e quant'altro necessario alla identificazione ed alla valutazione della iniziativa stessa,
- 3) la concessione del contributo può essere disposta anche su proposta degli uffici comunali competenti per materia e per autonoma valutazione degli organi comunali e circoscrizionali;
- 4) delle finalità di pubblico interesse perseguite con l'erogazione dei contributi e degli altri benefici deve essere dato specificatamente atto nelle deliberazioni di concessione.

#### Capo IV

### CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

#### Articolo 6

1. La misura del contributo è determinata dalla Giunta Comunale e si ispira, compatibilmente con le risorse stanziare nell'anno, a criteri di equità, in rapporto alle finalità della iniziativa e tenuto conto della sua importanza. L'importo del contributo non può comunque essere superiore al settantacinque per cento della spesa complessiva prevista e documentata relativa all'iniziativa.
2. Le erogazioni devono essere valutate, in ordine alla loro congruità, da parte dei competenti organi tecnici comunali.
3. Non è consentita l'erogazione di contributi da parte del Comune e delle Circoscrizioni per le stesse iniziative. Non sono pertanto ammissibili le istanze prive della dichiarazione di cui al precedente Articolo 5) circa gli organi a cui è stata inoltrata la richiesta. Ai fini di quanto previsto dal presente comma le competenti strutture comunali proponenti dovranno effettuare i necessari preventivi riscontri in ordine alla documentazione richiesta all'Articolo 5.
4. Il contributo è liquidato a consuntivo in una unica soluzione. Quando questo è finalizzato al sostegno di iniziative e/o di attività la liquidazione deve essere preceduta da una dettagliata relazione di rendiconto dell'avvenuto intervento, firmata sotto la propria responsabilità ai sensi di legge dagli interessati, ovvero, per i soggetti collettivi, dal legale rappresentante e corredata, se richiesta dall'Organo deliberante della documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
5. Se la spesa effettiva è inferiore a quella preventivata, l'importo del contributo deve essere proporzionalmente ridotto in misura tale da non superare gli ambiti percentuali di cui al primo comma del presente articolo.
6. In caso di comprovata necessità il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, può autorizzare la liquidazione di un acconto di importo comunque non superiore alla metà della somma accordata. In questo caso è facoltà degli organi suddetti richiedere idonea fideiussione.
7. Gli enti, le associazioni, ecc., avente personalità giuridica di natura pubblica o privata, sono tenuti, a fornire copia se richiesto dall'Organo deliberante del proprio bilanci nel quale dovranno altresì risultare la contribuzione del Comune e/o della Circoscrizione.

#### Articolo 7

1. Il Comune e la Circoscrizione restano comunque estranei nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune e le Circoscrizioni non assumono, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali hanno accordato contributi finanziari, così come il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4 La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

#### Articolo 8

1 Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune e delle Circoscrizioni per realizzare manifestazioni iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che

le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune o delle Circoscrizioni.

#### Articolo 9

##### Patrocini

1 Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune e delle Circoscrizioni deve essere richiesto dal soggetto organizzatore con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2 Esso consiste in una attestazione di interesse e di apprezzamento da parte degli organi del Comune e/o della Circoscrizione per la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto e non comporta benefici finanziari o altre agevolazioni a favore della manifestazione patrocinata.

3 Il patrocinio concesso dal Comune e/o dalla Circoscrizione deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione della iniziativa.

#### Capo V

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### Articolo 10

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussiste un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti articoli.

#### Articolo 11

##### Esclusioni

1. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento da statuti, regolamenti, convenzioni, ed atti amministrativi aventi comunque natura obbligatoria per l'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 12

##### Informazione

1. La Giunta Comunale e i Consigli circoscrizionali dispongono le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

4. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali sono pubblicate all'albo della Circoscrizione e tenute a disposizione per la consultazione presso la sede di ogni singola Circoscrizione.

#### Articolo 13

## Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività.